



Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale N.528

1. Comunicazioni della F.I.G.C.

2. Comunicazioni della L.N.D.

3. Comunicazioni della Divisione Calcio a Cinque

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante A.I.A. Giuseppe Mannatrizio, nella seduta del 13.02.2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Campionato Serie B

GARA DEL 20/01/2018: ASD CAGLIARI 2000 - MIRAFIN

Reclamo proposto dalla Società ASD CAGLIARI 2000

Il Giudice Sportivo;

Esaminato il ricorso in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, osserva:

Con il gravame di che trattasi la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art.17 comma 5 lettera A del C.G.S. per aver schierato nell'incontro in epigrafe un numero di calciatori formati inferiore a quello stabilito dalle specifiche disposizioni diramate per le gare di Serie B dal C.U.N.1/2017. E' noto infatti che per tali competizioni le società debbono impiegare almeno 7 calciatori formati, mentre esaminando la distinta presentata all'arbitro i calciatori formati sono solamente sei.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 453 del 24/01/2018 decide:

- a) di accogliere il ricorso, comminando alla Soc. Mirafin la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6;
- b) la tassa di reclamo non è dovuta.



**Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Renato Giuffrida)**

Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il
13/02/2018

Il Segretario
Fabrizio Di Felice

Il Presidente
Andrea Montemurro